



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1138/2022

**Oggetto: ENTE BACINI S.R.L. A.D. N. 2273 DEL 9 NOVEMBRE 2018. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) EX PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N.152 E SS.MM.II. PER UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE NELL'AMBITO DI EVENTUALI ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE NAVALE SVOLTE PRESSO I BACINI DI CARENAGGIO DEL PORTO DI GENOVA. REVOCA.**

In data 19/05/2022 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

### **Visti**

il Bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.C.M. n. 17 del 26.05.2021 riguardante il "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

**Richiamata** la determinazione del Sindaco Metropolitano n. 17 del 18 marzo 2022 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2022-2024;

### **Visti**

la DIR 2010/75/Ue del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2018/1147 del 10.08.2018 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

**Vista** la definizione di cui all'art. 3, comma 1), del Regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi che definisce "nave un'unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell'ambiente marino, inclusi sommergibili, natanti, piattaforme galleggianti, piattaforme autolevatrici, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units – FSU) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units – FPSO),



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

nonché unità private delle attrezzature o rimorciate”;

**Considerato** che nell’ambito di applicazione della Decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2018/1147 del 10.08.2018 ricadono anche le attività di “Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE e provenienti da un’installazione che svolge le attività di cui ai precedenti punti 5.1, 5.3 o 5.5” di cui al punto 6.11 della Direttiva 2010/75/UE;

### **Visti**

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii, e in particolare l’articolo 29-quater e, in ordine alla durata dell’autorizzazione, l’articolo 29-octies, comma 9 della Parte Seconda, Titolo III-bis “L’autorizzazione integrata ambientale”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all’esercizio degli impianti rientranti nelle direttive IPPC;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/06”;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

### **Visti**

l’Atto Dirigenziale n.2273 del 09.11.2018 con il quale è stata rilasciata alla Ente Bacini S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione di un impianto di trattamento acque originate dall’attività di demolizione navi svolte presso i bacini di carenaggio del porto di Genova.

l’Atto Dirigenziale n. 257 dell’11.02.2021 con il quale Città Metropolitana di Genova ha stabilito, ai sensi di quanto previsto all’articolo 29-octies, comma 5, della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., le scadenze per la presentazione delle istanze di riesame delle A.I.A. degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti sul territorio metropolitano.

l’Atto Dirigenziale n. 2368 dell’10.11.2021 con il quale Città Metropolitana di Genova ha modificato il calendario di cui al punto 2 dell’A.D. n. 257 del 11.02.2021 posticipando la scadenza per la presentazione dell’istanza di riesame da parte di Ente Bacini S.r.l. al 30.11.2021;

### **Viste**

la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 59084 del 30.11.2021 con la quale Ente Bacini S.r.l. ha presentato istanza di riesame dell’A.I.A.;

le note prot. n. 62258 e n. 62281 del 15.12.2021 con le quali è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento e contestuale convocazione della conferenza dei servizi;

**Considerato** che in data 26.01.2022 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi relativa al procedimento di riesame;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

**Dato atto** che in esito alla conferenza dei servizi è emersa la necessità di acquisire da parte della Società documentazione integrativa atta a dimostrare l'adeguatezza dell'impianto di trattamento acque alle B.A.T.;

**Considerato** che la Società, a fronte della prospettata necessità di adeguare l'impianto alle B.A.T., ha manifestato l'intenzione di valutare la fattibilità economica di tali interventi anche in relazione all'effettivo utilizzo dell'A.I.A. legato all'attività di demolizione navale rispetto alla normale attività di riparazione navale svolta presso i bacini non in regime di A.I.A.;

**Vista** la nota della Ente Bacini S.r.l., prot. n. 56/GLM/pc del 22.03.2022, assunta a protocollo di Città Metropolitana con n. 15148 del 23.03.2022, con cui la Società ha comunicato l'intenzione di rinunciare all'A.I.A motivando tale decisione, tra l'altro, con il fatto che la stessa verrebbe attivata esclusivamente in occasione dell'attività di demolizione navale svolta all'interno dei bacini di carenaggio e che tale attività costituisce un onere eccessivo rispetto alle reali esigenze anche in considerazione dello sporadico svolgimento della stessa;

### **Atteso che**

con la nota prot. n.16536 del 29.03.2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato in 60 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di rinuncia all'A.I.A.;
- il domicilio digitale dell'Amministrazione ([pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it));
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa; il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;;

**Vista** la relazione di chiusura redatta dal responsabile di procedimento prot. n. 26796 del 18.05.2022 agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato che** con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

**Considerato che** il presente atto deve essere pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

**Ritenuto** che sussistano i presupposti per procedere alla revoca dell'AIA rilasciata alla Ente Bacini S.r.l. con Atto Dirigenziale n. 2273 del 09.11.2018 per la gestione di un impianto di trattamento acque originate dall'attività di demolizione navi svolte presso i bacini di carenaggio del porto di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

Tutto quanto ciò premesso,

### **DISPONE**

1. di archiviare il procedimento di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ente Bacini S.r.l. con Atto Dirigenziale n.2273 del 09.11.2018;
2. di revocare l'AIA rilasciata alla Ente Bacini S.r.l. con Atto Dirigenziale n.2273 del 09.11.2018 per la gestione di un impianto di trattamento acque originate dall'attività di demolizione navi svolte presso i bacini di carenaggio del porto di Genova;
3. di trasmettere copia del presente atto:
  - Ente Bacini S.r.l.
  - Regione Liguria
  - Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
  - Capitaneria di Porto di Genova
  - Comune di Genova
  - ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova
  - ASL 3 Genovese
  - ISPRA

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Si informa che contro il presente Atto Dirigenziale può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del Atto Dirigenziale.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 57 giorni (al 19.05.2022) dalla data di ricevimento dell'istanza (23.03.2022).

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BRUZZONE MAURO)  
con firma digitale**